



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'ANNO 2026 il giorno 22 del mese di Gennaio alle ore 18,00 in seconda convocazione, stabilita dopo la prima convocazione per le ore 16,00 dello stesso giorno, si è riunita presso la sede di via Francesco Ferrero n. 1 nte in Palermo l'assemblea generale dei soci dell'Associazione "IMPEGNO SOLIDALE SPANO GIUSEPPA in Coputurminis OLUS" convocata dal presidente Maria Giuseppa con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale redatto presidente
- 2) Modifiche Statutarie previste dalla riforma del Terzo Settore
- 3) Rinnovo cariche

4) Delega al presidente e recarsi presso l'Agenzia delle Entrate per depositare le modifiche Statutarie approvate nella presente seduta per gli adempimenti successivi per l'iscrizione al RUNTS

5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: MARASCI GIUSEPPE, GENTILE GIROLAMO, GALLI GUIDO, CAPITUTTA ANGELO, LOMBARDO PATRIZIA, SCARPINATO EMILIO, GIARDI GIOVANNI, LO MICHE' ANTONIO, ZUCCARO VITO.

Insieme la presidente Maria Giuseppa fa rilevare la regolarità della seduta e funge da segretario Scarpinato Emilio che accetta.

Il presidente Maria fa rilevare la regolarità della seduta in quanto sono presenti in seconda convocazione tutti i soci. Si passa quindi al I punto all'ord. g. "approvazione Verbale redatto presidente" il segretario da lettura del Verbale della seduta precedente e il presidente lo mette ai voti. Il Verbale viene approvato all'unanimità.

Si passa quindi al II punto dell'ord. g.

"Modifiche statutarie previste dalla riforma del Terzo Settore" e dalla circolare n. 1813 del 18/01/2026 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche

Società servizio VI, Albi e RUNTS - Gestione e Vigilanza
avente per oggetto: Conversione dell'anagrafe delle ONLUS
dal 1° gennaio 2026 e termine per l'iscrizione al Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il presidente Marascia invita il segretario a dar lettura delle
modifiche Statutarie:

Art. 1 il primo comma va soppresso la parola ONLUS e va
sostituita con le parole APS-ETS

Comma 2: Dopo organizzazione va aggiunto "previo parere
dell'ufficio RUNTS" sentito l'organismo di controllo ed altri
ONLUS o a fini di pubblica utilità" viene soppresso;
il comma 3 Viene soppresso

Art. 16 "altre Onlus va sostituito con "enti di terzo settore"
"di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano
parte delle medesime ed unitarie strutture" vengono
soppressi.

Art. 18 dopo le parole pubblica utilità va aggiunto "previo
parere positivo dell'ufficio RUNTS" "sentito l'organismo di
controllo di cui all'art 3 comma 150 della legge 23 dicembre
1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge"
Viene soppresso.

Art. 19 Viene soppresso

Il Presidente dell'assemblea dopo la lettura delle proposte di
modifica, spiega ai presenti che si tratta di alcune modifiche
rese necessarie dalla Riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017)
e della circolare n. 1915 del 19/01/2026 del Ripartimento
Regionale della Pubblica e delle Politiche Sociali servizio VI,
Albi e RUNTS - Gestione e Vigilanza, avente per oggetto:
Conversione dell'anagrafe delle ONLUS dal 1° gennaio 2026 e
termine per l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo
Settore (RUNTS). Rese questa spiegazione il presidente apre il
deliberrato. Chiedono di parlare Angelo Capitaniovanni, Giord

Giovanni, Giacomo Gentile, Emilio Scarpinato. Concluso il dibattito il presidente mette in votazione le proposte di modifiche allo Statuto con come sopra esposto, che vengono approvate all'unanimità. Il presidente quindi mette in votazione l'intero Statuto con le modifiche apposte che viene approvato all'unanimità e fa parte integrante del presente verbale, di cui costituisce (Art. 4)

Si passa quindi al 3° punto all'ord. del giorno: "Rinnovo cariche". Il presidente prende la parola facendo presente che bisogna rinnovare le cariche previste dallo Statuto. Il presidente apre il dibattito: intervengono al dibattito: Angelo Capitanini che propone di riconfermare, riproponendo la più alta fiducia al Presidente Herrera e al segretario Scarpinato, quali presidente e segretario dell'Associazione, conferma all'unanimità sul conto corrente bancario, la proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità. Il presidente propone la lettura del collegio dei revisori con composta: Giordani Giovanni Presidente, Gallina Guido, Gentile Giacomo, supplenti Zuccaro Vito, Lombardo Patrizio. Dopo ampio dibattito, la proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

Si passa quindi al 4° punto all'ord. del giorno: "Preludio al presidente e recarsi presso l'Agenzia delle Entrate per depositare le modifiche statutarie approvate nella presente seduta e per gli adempimenti necessari per l'iscrizione al RUNTS. La proposta con formulata messa ai voti viene approvata all'unanimità".

Si passa quindi al 5° punto all'ord. del giorno: "Varie ed eventuali". Il presidente chiede se ci sono altri argomenti da affrontare nessuno chiede di parlare. Il presidente dà lettura del presente verbale, che messo ai voti viene approvato all'unanimità.

Non essendo altri argomenti all'ord. g. e non essendo
altri chiedi di parlare, il presidente del cc 2906 dichiara
chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

AGENZIA FISCALIZZAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
UFF. REGISTRAZIONE E BOLLI

DATA 30/01/2026 99 3

PAGATE 200,00 duecento / 100



[Signature]

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS

Articolo 1

Costituzione

1. È costituita con sede in Palermo alla via Francesco Ferrara n.1 l'Associazione denominata "IMPEGNO SOLIDALE Spanò Giuseppa in Capitummino APS-ETS", di seguito detta Associazione.
2. L'associazione:
 - Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuo o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, previo parere dell'ufficio RUNTS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Attività

1. L'associazione svolge le seguenti attività:
 - Assistenza sociale e socio sanitaria;
 - Beneficenza;
 - Istruzione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiare e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
 - Formazione (nella forma di cessioni di bene e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);



- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409;
 - Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - Promozione della cultura e dell'arte (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
 - Tutela dei diritti civili nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizione fisica, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui sopra.
2. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Dlgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato, visto anche quanto statuito del successivo art. 14.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - Dimissioni volontarie;
 - Non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - Morte;
 - Indegnità deliberata dal comitato.
4. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

Articolo 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Articolo 5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - L'assemblea;
 - Il comitato di Gestione;
 - Il presidente ed il vice-presidente;
 - Il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissate, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15(quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presente, in proprio o per delega.



6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 2 deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - Eleggere il presidente;
 - Eleggere i membri del comitato;
 - Eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - Fissare la quota di cui all'art.14;
 - Approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - Approvare il bilancio preventivo;
 - Approvare il bilancio consuntivo;
 - Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Articolo 7

Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 (tre) a 12 (dodici) membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante agli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax e e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
5. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - Eleggere il vice-presidente;
 - Nominare il segretario;
 - Fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - Approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuali;



- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
- Determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- Determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- Richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale.

Articolo 8

Presidente e vice-presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.

Articolo 9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - Provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
 - Provvede alla conservazione della documentazione relativa;
 - Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Articolo 10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno di presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatto per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
5. Le prestazioni del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente.

Articolo 11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna della parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accorso, dal presidente del Tribunale di Palermo, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadano alla scadere del triennio medesimo.



Articolo 13
Risorse economiche

1. L'associazione tre le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - Quote associative;
 - Contributi dei soci;
 - Contributi dei privati;
 - Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Donazioni e lasciti internazionali;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Introiti derivanti da convenzioni;
 - Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o dal segretario o da chi è munito di procura speciale conferita dal comitato.

Articolo 14
Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dell'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 15
Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 16

Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcuno modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti del terzo settore.

Articolo 17

Impiego degli utili

L'associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17

Devoluzione del patrimonio

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità previo parere positivo dell'ufficio RUNTS.

Articolo 18

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto del presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

